

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO  
DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI  
DEL COMUNE DI LEQUILE**

**- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29/04/2010.**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO  
DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI  
DEL COMUNE DI LEQUILE**

**TITOLO PRIMO  
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

**Art. 1**

**FINALITA'**

1. Il Comune di Lequile, nel rispetto dell'art. 69 e 73 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

**Art. 2**

**ISTITUZIONE DELL'ALBO**

- a) E' istituito, ai sensi dell'art. 69, comma 1, dello Statuto, l'Albo delle Libere Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
- b) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) Istruzione, formazione, cultura, sport e tempo libero;
  - b) Sanità, igiene pubblica e tutela ambiente;
  - c) Servizi sociali.

L'iscrizione ad una sezione tematica dell'albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da parte dell'associazione di attività rientranti in altri settori purchè previsti dall'atto costitutivo dell'associazione.

3. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo comunale alle Associazioni e i sostegni che l'amministrazione pone in essere a favore delle Associazioni.
4. E' istituito lo sportello per le Associazioni, per la gestione dell'Albo Comunale e per la promozione dell'Associazionismo.

**Art. 3**

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede.
2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste:
  - a) l'assenza di scopi di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
  - d) l'adozione di un logo, di cui l'associazione dovrà dare garanzia per iscritto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione.
4. Sono iscritte d'ufficio all'Albo comunale le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri della Regione Puglia, le Organizzazioni non Governative ed ogni Associazione che abbia ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe unica dell'ONLUS, previa presentazione di apposita domanda corredata da copia della relativa documentazione.
5. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti ed i movimenti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

#### **Art. 4**

##### **MODALITA' D'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, o da persona dallo stesso delegata, i quali si assumono ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati. Essa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio ed indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:
  - a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
  - c) l'elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione.
3. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.
4. L'accoglimento o il rigetto della domanda d'iscrizione è disposta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, con determinazione del Responsabile del Sportello Associazioni ed è comunicata all'organizzazione interessata.
5. Il Responsabile può richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma 2, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 4.

#### **Art. 5**

##### **REVISIONE DELL'ALBO**

1. Le associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello delle Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.
3. E' ammesso il rinnovo tacito, previa acquisizione, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, di una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Associazione che attesti la permanenza dei requisiti originariamente accertati e di quelli che nell'arco di tempo decorso sono stati ulteriormente stabiliti.

#### **Art. 6**

##### **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
2. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo.
3. Il Responsabile dello Sportello Associazioni dà comunicazione all'organizzazione interessata dell'avvenuta perdita dei requisiti necessari e dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associazione può provvedere alla integrazione dei requisiti previsti dal regolamento, dandone tempestiva comunicazione.
5. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile del Sportello Associazioni ed è comunicata all'organizzazione interessata.
6. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

#### **Art. 7**

##### **PUBBLICITA'**

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio e sul portale internet, dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune cura, altresì, la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni che hanno beneficiato di contributi.

## **TITOLO SECONDO SOSTEGNI ECONOMICI**

### **Art. 8**

#### **FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO**

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
  - in autonomia;
  - in collaborazione con il Comune;
  - con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
  - a) erogazione di contributi in denaro;
  - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
  - d) concessione in uso anche gratuito di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.
3. Il patrocinio gratuito del Comune è concesso dal Sindaco.
4. Per le associazioni che hanno sede sul territorio comunale, la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, concessi dall'Amministrazione Comunale in rapporto alle disponibilità di bilancio, può essere elargita se iscritte all'Albo.
5. L'iscrizione all'Albo Comunale è condizione necessaria per la concessione in uso, anche gratuito, di locali ed impianti di proprietà comunale.

### **Art. 9**

#### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO**

1. Ai fini della concessione del contributo, gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Per le iniziative non prevedibili e di carattere straordinario, la domanda va presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di realizzazione dell'evento.
2. La domanda di contributo, indirizzata al Sindaco, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere obbligatoriamente, pena la non accoglienza della richiesta:
  - generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'Ente, Istituzione, Fondazione o Associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua dettagliata descrizione;
  - previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
  - dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
  - indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito).
4. La Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dei Settori competenti per materia, su proposta del Responsabile di Settore, delibera circa l'ammissione al contributo e sull'entità dello stesso nell'ambito di una programmazione annuale.
5. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di gestione (PEG), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il Responsabile del Settore competente con determinazione dirigenziale.
6. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere, su richiesta motivata, previo assenso del sindaco o dell'assessore delegato, l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo

del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

7. La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi economici di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) attività complessiva della associazione:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
- coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

#### **Art. 10**

##### **UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione di attività di cui all'art 1 del presente Regolamento, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate del Comune.
3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, indirizzata al Sindaco, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
4. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale, della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
5. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

#### **Art. 11**

##### **RENDICONTAZIONE**

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
  - a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci .
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro 60 (sessanta) gg. dalla conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.
3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.
4. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune richiedono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

#### **Art. 12**

##### **DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE**

## **DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
  - a) l'iniziativa non venga avviata entro 30 (trenta) gg. dalla data prevista e/o non venga realizzata entro 60 (sessanta) gg. dal termine finale previsto;
  - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese.
3. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

### **Art. 13**

#### **CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni, con associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi Registri Regionali.
2. Il Comune può convenzionarsi per lo svolgimento di attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni.
3. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte a regolare:
  - 1) la durata del rapporto di collaborazione;
  - 2) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
  - 3) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
  - 4) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
  - 5) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
  - 6) la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità da parte del Comune;
  - 7) le modalità di risoluzione del contratto.
4. Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate con le associazioni iscritte all'Albo per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.
5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. (art. 7 L. 266/91)

### **Art. 14**

#### **REQUISITI ED INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

1. I Regolamenti che disciplinano specifiche forme di partecipazione e di sostegno, possono richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2 e 3 solo se tali requisiti aggiuntivi derivano da obblighi di legge, ovvero se strettamente necessari alla realizzazione concreta delle attività disciplinate dai Regolamenti.
2. Per analoghi motivi, tali regolamenti possono chiedere dalle Associazioni informazioni aggiuntive rispetto a quelli previsti dall'art. 4.

### **Art. 15**

#### **OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. I bilanci delle associazioni devono essere depositati ogni anno entro il 31 gennaio presso lo sportello Associazioni.

## **TITOLO TERZO PARTECIPAZIONE**

### **Art. 16**

#### **ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Per favorire la partecipazione delle associazioni alle scelte dell'amministrazione comunale, è istituita l'"Assemblea delle Associazioni".
2. L'Assemblea è composta da:
  - il Presidente (Sindaco o Suo delegato);
  - l'Assessore delegato;
  - i rappresentanti dei gruppi consiliari;
  - il responsabile dello Sportello Associazioni;
  - i rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea:
  - in seduta ordinaria: almeno due volte all'anno:
    1. per esprimere un parere in merito alle linee guida della programmazione annuale;
    2. per la valutazione delle iniziative realizzate nel corso dell'anno.
  - in seduta straordinaria: su propria iniziativa o qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o la maggioranza delle associazioni iscritte all'Albo.

L'osservatorio può:

- realizzare attività di monitoraggio;
- promuovere la ricerca e lo studio, tramite l'elaborazione di testi e altri strumenti di divulgazione dei risultati, sulle tematiche di interesse dell'associazionismo;
- elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni e alle problematiche individuate dell'osservatorio tramite azioni di monitoraggio costante;
- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte al registro e l'amministrazione comunale;
- collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'associazionismo.

### **Art. 17**

#### **MODALITA' DI RIUNIONE**

1. Lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea sono coadiuvate dallo Sportello Associazioni.

## **TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
  - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

4. Tutte le associazioni che risultino già iscritte al momento di entrata in vigore del presente regolamento verranno informate dal Responsabile del sportello sulla necessità di ripresentare la domanda tesa alla riconferma della iscrizione nell'istituto Albo delle libere Associazioni.